

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NELL'ESECUZIONE PENALE MINORILE: LA
DISCIPLINA DEL D. LGS. 121/2018 ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE
DALLA C.D. RIFORMA CARTABIA

Giovanni Antonio Silverio*

SOMMARIO: 1.- Giustizia penale minorile e giustizia riparativa: un connubio privilegiato, valorizzato nella prassi e confermato anche dalla recente Riforma Cartabia; 2.- Le linee guida dell'intervento di riforma: la riparazione nel solco dell'efficienza; 3.- La giustizia riparativa nel sistema di esecuzione penale minorile: a) dalla mera formulazione di principio contenuta nell'originario art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2018 all'aggancio alla "disciplina organica" espressa nel D. Lgs. 150/2022; 4.- b) la partecipazione del minore in espiazione di pena ad un programma di giustizia riparativa; 5.- c) la valutazione giudiziale della partecipazione al programma e dell'eventuale esito riparativo; il dovere di riservatezza e i divieti di utilizzabilità delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del programma; 6.- Rilievi conclusivi.

1.- Giustizia penale minorile e giustizia riparativa: un connubio privilegiato, valorizzato nella prassi e confermato anche dalla recente Riforma Cartabia.

La giustizia penale minorile si presenta come un modello operativo differenziato sia in fase di cognizione che in fase di esecuzione della pena, con caratteristiche proprie che hanno rappresentato, negli anni, un sistema fertile per l'introduzione e la progressiva sperimentazione di modelli dialogici, responsabilizzanti e trasformativi in ottica risocializzante. Non v'è dubbio che si tratta di un ambito in cui la pretesa punitiva dello Stato è più 'mite' e, soprattutto, meno influenzata dal dilagante populismo penale caratterizzante il modello rivolto ai condannati adulti¹.

La proiezione educativa connota già la disciplina del processo penale a carico di imputati minorenni, introdotta con il d.P.R. 448 del 22/9/1988², il cui art. 1 prevede che le disposizioni del decreto stesso, nonché quelle del codice di procedura penale per quanto da questo non previsto, sono applicate «in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne». Ciò non significa aderire a logiche paternalistiche e deresponsabilizzanti, che facciano apparire il minore come destinatario di provvedimenti benevoli ottenuti in un'ottica solidaristica — peraltro, in contrasto con una visione dell'infra-diciottenne quale titolare di diritti da far valere in un processo giusto³ — ma, essenzialmente, valorizzare, in seno alle attività di accertamento giurisdizionale dei fatti e della responsabilità, le esigenze educative del minore, quale soggetto dalla personalità ancora *in fieri*⁴.

Quanto alla fase *post rem iudicatam*, un'accentuata valorizzazione del finalismo rieducativo della pena consacrato nell'art. 27, comma 3, Cost. (5) si deve all'introduzione, ad opera del D.

* Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Salerno.

¹ In argomento, cfr., tra i tanti, P. MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte II. «Disciplina organica» e aspetti di diritto processuale*, in *SistemaPenale*, 27 febbraio 2023, 41, nonché in E. APRILE, G. DE MARZO (curr.), *Riforma Cartabia, Foro italiano, Gli speciali 2023*. V. anche E. ANTONUCCI, *Combattere il populismo penale con la giustizia riparativa: il buon metodo Cartabia*, in *ilFoglio quotidiano*, 15 dicembre 2021.

² Recante «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni».

³ Così P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, XX ed., Torino 2019, 891-892.

⁴ Cfr. CADAMURO, *Percorsi di giustizia riparativa nell'esecuzione penale*, in *Dir. pen. e proc.* 2 (2020) 261.

⁵ Finalismo che, allorché riguardi l'esecuzione penale a carico di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca di una propria identità, assume una connotazione 'educativa' più che rieducativa, in funzione dell'inserimento

Lgs. 121 del 2/10/2018⁶, del primo ordinamento penitenziario minorile, finalmente svincolato dalla normativa penitenziaria elaborata per i condannati adulti, applicata per oltre quarant'anni anche ai minorenni, in forza del disposto dell'art. 79, comma 1, ord. penit.

Va ascritto a merito del D. Lgs. 121/2018 citato anche l'aver espressamente contemplato la giustizia riparativa (spesso individuata con l'anglicismo "restorative justice") tra le proiezioni finalistiche dell'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico di minorenni; sebbene, come si dirà meglio in seguito, nell'impianto originario del D. Lgs. 121/2018 ci si accontenti di riconoscere e proclamare la primazia della riparazione come prospettiva centrale dell'esecuzione minorile, senza tuttavia dare contenuti specifici a tale coinvolgimento, senza indicarne i percorsi, gli strumenti, le cadenze, le garanzie, le regole, lasciando agli interpreti e agli operatori il compito — difficilissimo — di escogitare le forme e i modi per concretizzarlo⁷.

Del resto, fino alla recente riforma Cartabia, è mancata nel nostro ordinamento una disciplina organica della giustizia riparativa; ciò che, tuttavia, non ha impedito alla stessa di ricevere, nella prassi, significative, ancorché sporadiche, concretizzazioni.

Terreno fertile per pratiche di "restorative justice" è stata proprio la giustizia minorile, grazie ad appigli normativi rinvenibili nei testi legislativi regolamentanti l'accertamento penale e l'esecuzione penale nei confronti dei minorenni⁸: singole previsioni legislative che consentivano qualche margine di manovra ad azioni riparative e di mediazione penale, da attuarsi sia nel corso del procedimento penale che in fase esecutiva della pena, sebbene sulla scorta di accordi e protocolli locali stipulati su base spontaneistica e volontaristica⁹.

È, del resto, una connotazione storico-evolutiva tipica della giustizia riparativa in materia penale l'aver seguito un andamento definito "bottom-up", l'essersi cioè sviluppata dapprima nella prassi e, successivamente, ricevendo riconoscimento istituzionale attraverso l'individuazione di cornici normative dove collocare le procedure a cui generalmente è riconosciuto carattere riparativo (c.d. "restorative processes")¹⁰.

Nel nostro Paese, le prime sperimentazioni di percorsi di giustizia riparativa hanno avuto inizio negli anni Novanta del secolo scorso, mentre risale al 1999 l'adozione, da parte del Ministero della Giustizia, di alcune «Linee di indirizzo»¹¹, con l'avvio di un'attività di monitoraggio e studio da parte di una Commissione, successivamente sostituita da un Osservatorio permanente sulla giustizia riparativa e la mediazione penale¹².

maturato di questi nel consorzio sociale: così C. Cost. n. 168/1994, in *GCost* 1994, 1254.

⁶ Intitolato «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103».

⁷ Così C. CESARI, *La giustizia riparativa nel sistema penitenziario minorile: un nuovo orizzonte ancora incerto*, in L. CARACENI, M.G. COPPETTA (curr.), *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, Torino 2019, 48.

⁸ Cfr. G. DI PAOLO, *La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, in <https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org>, 16 gennaio 2019, 4.

⁹ Cfr. in proposito, G. DARAIO, *Giustizia riparativa ante e post iudicatum*, in P. BALDUCCI, A. MACRILLÒ (curr.), *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Milano 2020, 857s.

¹⁰ In tal senso, G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa: formanti, parole e metodi*, Torino 2017, 99.

¹¹ Si tratta delle *Linee d'indirizzo per l'attività di mediazione nell'ambito della giustizia penale minorile* (1999), in www.giustizia.it.

¹² In argomento, cfr. C. ANTONUCCI, *Riparare il danno arrecato. Dal reato al consiglio di disciplina, come si modifica la vita del giovane autore di reato*, in *Ragazzi dentro-Keep it trill, sesto rapporto sulla giustizia penale minorile a cura dell'associazione Antigone*, in www.ragazzidentro.it; M. P. GIUFFRIDA, *Giustizia riparativa e mediazione penale. Un percorso sperimentale fra trattamento e responsabilizzazione del condannato*, in *Autonomie locali e servizi sociali* 3 (2013) 501; G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *Le tre sfide della giustizia riparativa: normativa, prassi e formazione*, in *Minorigiustizia* 1 (2016) 153; I. MASTROPASQUA, *Le esperienze di*

A fronte, però, di sparute iniziative avviate, qua e là, sul territorio nazionale — le più significative proprio nell’ambito della giustizia minorile — la “restorative justice”, nel nostro Paese, non è mai riuscita a decollare, poiché non si è mai capito — in assenza di una legislazione interna in materia — quali caratteristiche dovessero avere i «servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti» di cui parla l’art. 12 della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/10/2012¹³, quale dovesse essere la provenienza e la formazione dei mediatori, in quale ambito — *ante o post iudicatum* — dovessero operare, quale incidenza dovesse avere l’esito del programma riparativo sul contesto processuale o esecutivo di riferimento, ecc.

Orbene, lo scenario è totalmente mutato con l’emanazione del D. Lgs. 150 del 10/10/2022¹⁴ (c.d. Riforma Cartabia), che rappresenta la compiuta realizzazione di un ampio progetto di riforme prefigurato dalla L. 134 del 27/9/2021¹⁵ ed attuato dal Governo, sul finire della scorsa legislatura, in considerazione anche dei vincoli europei legati al c.d. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, dell’impegno a realizzare un significativo incremento di efficienza del processo e della giustizia penale.

Tra le direttive di delega espresse nella citata L. 134/2021¹⁶ spicca quella dettata dall’art. 1, comma 18, che dà mandato al Governo di introdurre, con uno o più decreti legislativi, una «disciplina organica della giustizia riparativa [...] nel rispetto delle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale». Incarico da soddisfare, «nell’interesse della vittima e dell’autore del reato», attraverso l’inserimento della «nozione» di giustizia riparativa, l’indicazione dei «principali programmi», dei «criteri d’accesso», delle «garanzie», delle «persone legittimate a partecipare», delle «modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti».

Il Governo ha adempiuto l’incarico ricevuto, introducendo una disciplina dell’istituto della giustizia riparativa all’interno dello stesso D. Lgs. 150/2022, segnatamente nel Titolo IV (composto di 26 articoli), ed inserendo specifiche disposizioni di raccordo in tema di giustizia riparativa nell’ambito del codice penale, del codice di procedura penale, nella legge

“conferencing” in *area penale minorile*, in *Minorigiustizia* 1 (2016) 137s., in particolare, l’Autrice riporta lo studio contenuto in R. BONGERMINO, M. CALABRIA, R. LUCCA, A. RAGUSA (curr.), *Il Family Group Conference strumento di lavoro nei servizi della giustizia minorile*, in I. MASTROPASQUA, N. BUCCELLATO (curr.), *Teorie e pratiche di lavoro con le famiglie in area penale*, Roma 2016; I. MASTROPASQUA, *Oltre la mediazione penale minorile in Italia, riflessioni e prospettive*, in *Rapporto nazionale sulla mediazione penale minorile*, Roma 2012, 33; F. MICELA, *La mediazione è un alibi per il processo penale minorile?*, in *Minorigiustizia* 4 (2019) 186; V. PILLA, *La mediazione penale*, in *Minorigiustizia* 4 (2008) 101; G. TRAMONTANO, *Verso un centro di mediazione penale in Molise*, in *Minorigiustizia* 1 (2010) 237.

¹³ La Direttiva *de qua* (recante «Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato»), infatti, all’art. 12 § 1, impegna gli Stati membri ad adottare misure che garantiscano «la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall’intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa» e che assicurino «l’accesso a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti» da parte delle vittime che intendano fruirne.

¹⁴ Intitolato «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari». L’entrata in vigore del D. Lgs. 150/2022, originariamente prevista per il primo novembre 2022, è stata posticipata al 30 dicembre 2022 dall’art. 6 D.L. 162 del 31/10/2022, convertito con modificazioni in L. 199 del 30/12/2022, recante «Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali».

¹⁵ Recante «Delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».

¹⁶ Elaborata tenendo conto degli emendamenti predisposti dalla Commissione Lattanzi al D.D.L. A.C. 2435: sul punto, cfr. E. DOLCINI, *Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia*, in *SistemaPenale*, 2 settembre 2021.

penitenziaria e in altre leggi speciali¹⁷.

Nel contesto della giustizia penale minorile (di cognizione e di esecuzione) sono state oggetto di interventi di adeguamento — imposti dal criterio di delega, contenuto nell'art. 1, comma 18, lett. c), L. 134/2021, secondo il quale la possibilità di accesso ai programmi dev'essere offerta in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena — sia le disposizioni del d.P.R. 448/1988, sia quelle del D. Lgs. 121/2018.

Quanto alle prime, è stato modificato, dall'art. 83 D. Lgs. 150/2022, l'art. 28 d.P.R. 448/1988, in tema di sospensione del processo e messa alla prova dell'imputato minorenni; disposizione, questa, che già in passato offriva spazi operativi a pratiche di "restorative justice", annoverando le prescrizioni «dirette a riparare le conseguenze del reato e promuovere la conciliazione del minorenni con la persona offesa dal reato» tra quelle impartibili dal giudice minorile, allorché questi ritenesse di dover valutare la personalità dell'imputato minorenni all'esito delle attività di osservazione, trattamento e sostegno svolte dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, anche in collaborazione con i servizi locali. A siffatte prescrizioni è stata ora affiancata la possibilità che il giudice formuli, in termini promozionali e non prescrittivi¹⁸, «l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni». Nel contesto della disciplina dell'esecuzione penale minorile si è invece intervenuti sull'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 121/2018, sostituendosi — ad opera dell'art. 84 D. Lgs. 150/2022 — il richiamo generico, espresso nella previgente formulazione, ai «percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato» con l'esplicito riferimento ai «programmi di giustizia riparativa di cui al decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134»; sempre il citato art. 84 D. Lgs. 150/2022 ha introdotto l'art. 1-bis nel corpo del medesimo D. Lgs. 121/2018, composto di due commi: il primo riguarda la modalità di invio ai programmi di giustizia riparativa, il secondo impone al giudice di valutare la partecipazione ai programmi e l'eventuale esito riparativo ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, negandosi, peraltro, ogni rilievo alla mancata effettuazione o all'interruzione dei programmi, nonché al mancato raggiungimento di un esito riparativo.

Come già anticipato *supra*¹⁹, le disposizioni in materia di giustizia riparativa innestate nel corpo dell'art. 28 d.P.R. 448/1988 e dell'art. 1 D.Lgs. 121/2018 sono divenute concretamente operative il 30 giugno 2023, in base al disposto dell'art. 92, comma 2-bis, D. Lgs. 150/2022, introdotto in sede di conversione in legge del D.L. 162/2022 citato.

2.- Le linee guida dell'intervento di riforma: la riparazione nel solco dell'efficienza.

Introducendo, in tema di giustizia riparativa, un vero e proprio *corpus* normativo, il D. Lgs. 150/2022 ha posto le premesse per l'inclusione sistematica della "restorative justice" in ogni

¹⁷ Giova ricordare che, in sede di conversione del D.L. 162/2022 citato, è stato introdotto il comma 2-bis nell'art. 92 D. Lgs. 150/2022, con il quale sono state congelate, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della riforma (e, dunque, sino al 30 giugno 2023), tutte le disposizioni di raccordo tra il sistema penale e il neocostituito sistema di giustizia riparativa innestate dal decreto delegato nel tessuto del codice penale, del codice di procedura penale e connessa normativa di attuazione, del D. Lgs. 274/2000 (sulla competenza penale del giudice di pace), della L. 354/1975 (sull'ordinamento penitenziario), del d.P.R. 448/1988 (sul processo penale a carico di minori) e del D. Lgs. 121/2018 (sull'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni). A quest'ultimo riguardo, cfr. G. DARAIO, *Le pre-condizioni per la concreta operatività del sistema di restorative justice*, in *Proc. pen. e giust.* numero straordinario (2023) 59s.

¹⁸ MAGGIO, *Giustizia cit.*, 41s. Cfr. pure P. BRONZO, *Devianza minorile e giustizia riparativa*, in *Cass. pen.* 1 (2022) 229.

¹⁹ *Sub* nt. 17.

ambito del sistema penale, consegnando alla comunità sociale un modello di giustizia inclusivo, volto alla riparazione, rispettoso della dignità e della stessa sicurezza collettiva. In tal modo, si è data finalmente ‘piena’ attuazione alla Direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato²⁰, alla Raccomandazione CM/Rec (2018)8 del Consiglio d’Europa agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale ed alla Risoluzione O.N.U. n. 12/2002 riguardante i Principi base sull’uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale.

Circa le direttrici della riforma, è stata percorsa — né, realisticamente, allo stato, poteva essere diversamente — la via della «complementarietà» con il sistema di giustizia penale tradizionale, con conseguente necessità di creare gli spazi di insinuazione per la giustizia riparativa in ogni fase, sia essa procedimentale o esecutiva, favorendo, ove possibile, il contatto interpersonale tra vittime e rei (o imputati, ove il programma di giustizia riparativa s’innesti nella fase *ante iudicatum*)²¹.

Secondo alcuni, si tratterebbe di «apparente complementarietà» perché la “restorative justice” è portatrice di una logica contraria alle istanze retributive o prestazionali tipiche della pena tradizionale, per cui entra nel sistema formale con una spinta innovativa i cui i risultati dipenderanno dalla capacità di contaminarlo²².

Ad ogni modo, non può essere trascurato che la riforma in tema di giustizia riparativa si inserisce in un più complessivo disegno riformatore che ha come obiettivo fondamentale il recupero di efficienza, di effettività, di competitività e, in definitiva, di credibilità della giustizia penale italiana; in particolare, per quanto concerne il settore penale, si vuole conseguire la riduzione, entro il 2026, del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di

²⁰ Finora, infatti, il nostro Paese aveva solo parzialmente adempiuto gli obblighi di recepimento, con il D. Lgs. 212 del 15/12/2015, sui cui contenuti, peraltro, v. le riserve espresse dal Comitato di esperti degli Stati generali sull’esecuzione penale nel *Documento finale degli Stati generali dell’esecuzione penale* (in www.giustizia.it, 80) dallo stesso rassegnato. In argomento, cfr., altresì, M. BOUCHARD, *Giustizia riparativa, vittime e riforma penale. Osservazioni alle proposte della Commissione Lattanzi*, in *Questione giustizia*, 23 giugno 2021, che, a proposito dei servizi di assistenza alla vittima, rileva come in Italia l’unica rete sostenuta sia quella dei centri antiviolenza; nonché V. BONINI, *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice*, in *Legisl. Pen.*, 15 giugno 2021, 23, secondo cui «si registra una colpevole trascuratezza nella predisposizione di servizi generalizzati di accoglienza, assistenza e supporto delle vittime di reato, con la conseguenza che la vittima consegna e concentra le proprie aspettative di giustizia sulla attesa della risposta punitiva».

²¹ Cfr. la *Relazione illustrativa* al D. Lgs. 150/2022 (in G.U. 19/10/2022, n. 245), 184, secondo cui «gli interventi in tema di giustizia riparativa [...] disciplinano per la prima volta nel nostro ordinamento, in modo organico, una realtà che si sta facendo sempre più strada a livello internazionale e che si affianca, senza sostituirsi, al processo e all’esecuzione penale». Sul punto, cfr. G. DE FRANCESCO, *Brevi appunti sul disegno di riforma della giustizia*, in *Legisl. Pen.*, 2021, 11, disponibile in www.lalegislazionepenale.eu; relativamente alla contrapposizione teorica tra coloro che considerano la giustizia riparativa alternativa ed estranea al sistema tradizionale, poiché fondata sul consenso, la volontarietà e l’informalità (concezione purista, in particolare P. McCold), e coloro che, invece, la ritengono un’«opzione nel fare giustizia» ma senza che possa escludersi il ricorso alla sanzione penale (concezione massimalista, in particolare L. Walgrave), cfr. E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa-Mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli 2017, 89. Per la concezione ‘debole’ della «via italiana», poiché rimane nelle mani dello Stato attraverso il controllo del giudice, v. F. GIUNTA, *La giustizia “de-punitiva”: contrizione e riconciliazione*, in *disCrimen*, 2 settembre 2023, 5. In generale, sulle connotazioni del sistema, v. G. MARTIELLO, *La giustizia riparativa si fa “sistema”: un primo sguardo alle disposizioni in materia del d.lgs. n. 150/2022*, in *disCrimen*, 12 luglio 2023, 8s.

²² Cfr. M. DONINI, *Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazionale vs. riparazione interpersonale*, in *Cassazione penale* 62.6 (2022) 2029. Ancora, sulle differenze con la giustizia punitiva, v. R. BARTOLI, *Una breve introduzione alla giustizia riparativa nell’ambito della giustizia punitiva*, in *Sistema penale*, 29 novembre 2022, 10s. Sul rapporto con la rieducazione, v. G. FIANDACA, *Considerazioni su rieducazione e riparazione*, in *SistemaPenale*, 25 ottobre 2023, *passim*; L. EUSEBI, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, in *disCrimen*, 3 ottobre 2023, *passim*.

giudizio²³.

A questa direttrice non si sottrae la giustizia riparativa, giacché, come evidenziato nella Relazione illustrativa al D. Lgs. 150/2022, essa «concorre all'efficienza della giustizia penale in vario modo: agevola la riparazione dell'offesa e la tutela dei beni offesi dal reato; incentiva la remissione della querela; facilita il percorso di reinserimento sociale del condannato; riduce i tassi di recidiva e il rischio di reiterazione del reato nei rapporti interpersonali, rappresentando un utile e innovativo strumento per le politiche di prevenzione della criminalità»²⁴. Tuttavia, è stato giustamente osservato che «il ricorso alla giustizia riparativa funzionalmente all'obiettivo di fare le cose 'in fretta' è quasi un ossimoro.

Quantomeno nei suoi paradigmi classici, è infatti necessario un fattore ulteriore, il tempo, perché non è possibile stabilire quanto a lungo durerà il cammino per ottenere il risultato sperato: è un percorso di "slow justice", in cui sono protagonisti l'ascolto, il confronto, l'elaborazione, la sedimentazione, il convincimento, la maturazione... E nonostante tutto potrebbe darsi — è nella natura delle cose — che non si raggiunga alcun tipo di accordo»²⁵. Non a caso, l'art. 43 D. Lgs. 150/2022, al comma 1 lett. h), annovera tra i principi caratterizzanti la giustizia riparativa «la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma»²⁶.

Senz'altro, il paradigma riparativo, ove inserito in un progetto globale di razionalizzazione e «decongestione» del sistema penale, potrebbe contribuire a deflazionare il carico giudiziario, favorendo il riassorbimento di parte della devianza in contesti extraprocessuali e consentendo, così, all'apparato giudiziario, di funzionare, con qualità ed efficacia, per un numero circoscritto di comportamenti criminosi²⁷; né si possono trascurare gli effetti positivi in termini di riduzione

²³ Cfr., sul punto, la *relazione* n. 68/2022 del 7/11/2022 dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, avente ad oggetto: «disciplina transitoria e prime questioni di diritto intertemporale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150», ove si sottolinea che l'intervento in tema di giustizia riparativa rappresenta uno dei tre «pilastri» della riforma (gli altri due pilastri sono costituiti dalle modifiche al regime sanzionatorio e dalla la riforma del processo penale) e che «il filo conduttore degli interventi attuativi della legge delega (art. 1 della legge 27 settembre 2021 n. 134) è rappresentato – come declamato dall'intitolazione del d.lgs. n. 150 – dall'efficienza del processo e della giustizia penale, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e unionali in tema di 'giusto processo', nonché del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, che vede la sua milestone finale collocarsi nel 2026 con la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio». In dottrina, tra i primi commentatori, cfr. G. CANZIO, *Le linee del modello "Cartabia" una prima lettura*, in *Sistema penale*, 25 agosto 2021, 3; G.L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della "Legge Cartabia"*, in *SistemaPenale*, 15 ottobre 2021, 1; D. PULITANO, *Sulle attuali politiche del diritto penale*, in *Sistema penale*, 1° giugno 2023, 3, per cui «Si tratta di deflazione del carico sanzionatorio, non dell'area dell'illecito penale». V. anche F. CONSULICH, M. MIRAGLIA, *Costo del processo e fuga dalla giurisdizione. Il volto futuribile del sistema penale in due topoi: la giustizia riparativa e l'Ufficio per il processo*, in *disCrimen*, 12 febbraio 2022, 1s., nonché in *Diritto di difesa* 3 (2021) 619s. Per un'analisi dei primi dati disponibili, v. G. L. GATTA, M. GIALUZ, *Riforma Cartabia e durata media del processo penale: -29% nel primo semestre del 2023. Raggiunto (al momento) il target del PNRR. I dati del monitoraggio statistico del Ministero della Giustizia*, in *SistemaPenale*, 6 novembre 2023; in senso critico, v. T. BOERI, R. PEROTTI, *Pnrr, i veri numeri della giustizia*, in *LaRepubblica*, 6 novembre 2023.

²⁴ Così la *Relazione illustrativa* cit., 184.

²⁵ Così M. DEL TUFO, *Giustizia riparativa ed effettività nella Proposta della Commissione Lattanzi (24 maggio 2021)*, in *Archivio penale* 2 (2021) 5. In tal senso, cfr. pure l'*allegato* 4 alla *relazione* del Tavolo 13 degli Stati generali dell'esecuzione, ove si respinge «le suggestioni per cui i programmi di giustizia riparativa rispondano a finalità deflative [...] o di riduzione della sovrappopolazione carceraria, finalità non incompatibili ma del tutto eccentriche rispetto allo spirito della "restorative justice"».

²⁶ Cfr., sull'importanza del tempo nei percorsi di giustizia riparativa, MAGGIO, *Giustizia* cit., 15.

²⁷ In questi termini, DARAIO, *Giustizia riparativa* cit., 587; nello stesso senso, cfr. A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino 2010, 56, che sottolinea l'attitudine della mediazione penale a «contribuire sia all'aumento di efficacia che di efficienza della giustizia

della recidiva²⁸.

3.- La giustizia riparativa nel sistema di esecuzione penale minorile: a) dalla mera formulazione di principio contenuta nell'originario art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2018 all'aggancio alla 'disciplina organica' espressa nel D. Lgs. 150/2022.

Concentrando l'attenzione sulla fase esecutiva della pena irrogata a soggetti minorenni, deve tenersi presente che la legge di ordinamento penitenziario (L. 354/1975), all'art. 79, aveva previsto, in via transitoria, l'estensione delle norme riguardanti gli adulti anche ai minorenni fino a quando non si fosse «provveduto con apposita legge». La persistenza mancanza di un ordito normativo specifico, come quello riguardante la fase processuale, aveva indotto la Corte costituzionale ad intervenire ripetutamente per adeguare le norme per adulti all'ottica incentrata sulla funzione educativa e di recupero sociale dei condannati minorenni, in linea con le esigenze di protezione della gioventù²⁹.

Negli anni, la spinta riformatrice ha prodotto un «movimento internazionale in tema di giustizia penale minorile» che ha portato alla costruzione di specifiche linee guida — raccolte in alcuni documenti come le c.d. Regole di Pechino, la Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo, ecc. — per un sistema penale ritagliato sul minore e sulle sue esigenze di protezione e promozione³⁰. Nello stesso contesto si inseriscono le indicazioni delle istituzioni comunitarie: si tratta, in particolare della Direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11/5/2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali³¹.

Nel nostro Paese, è stato necessario attendere l'esercizio della delega contenuta nella L.

penale».

²⁸ Cfr., in argomento, MANNOZZI, LODIGIANI, *La giustizia cit.*, 364s. In particolare, cfr. lo studio L. W. SHERMAN, H. STRANG, *Restorative justice. The evidence, The Smith Institut*, London 2007.

²⁹ Sul punto, cfr. L. CARACENI, *Una legge penitenziaria per i minorenni autonoma e speciale. Le aspettative tradite di un'attesa lunga quarant'anni*, in CARACENI, COPPETTA (curr.), *L'esecuzione cit.*, 5, per cui la Corte costituzionale ha sviluppato un modello penitenziario «lungo cinque linee portanti: l'approdo ad un concetto educativo - più che rieducativo - della pena; il rifiuto di ogni automatismo che impedisca ai minorenni condannati l'accesso a misure di favore; la prevalenza delle esigenze di recupero e di crescita del minore, rispetto alla pretesa punitiva dello Stato; il ricorso ad un approccio individualizzato nell'intervento punitivo, cui si accompagna una costante sollecitazione del legislatore all'introduzione di un sistema penitenziario minorile differenziato e autonomo». In argomento, cfr. BRONZO, *Devianza cit.*, 334s.; CADAMURO, *Percorsi cit.*, 264; L. KALB, *L'esecuzione penale a carico dei minorenni dopo la riforma apportata dal d. lgs. n. 121/2018*, in P. CORSO (cur.), *Manuale della esecuzione penitenziaria*, VII ed., Milano 2019, 582s. Per la disamina della giurisprudenza di legittimità, v. M. BERTOLINO, *Per una esecuzione della pena detentiva "a misura di minore": socializzazione, responsabilizzazione e promozione della persona*, in *Dir. Pen. proc.* (2019) 156. Tra le molte sentenze, v. Corte Cost., 28/4/1994, n. 168, in *Giur. cost.*, 1994, 1254.

³⁰ Così BERTOLINO, *Per una esecuzione cit.*, 157. In particolare, si tratta delle Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile, approvate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 29 novembre 1985, c.d. «Regole di Pechino»; la Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite del 20 novembre 1989; le Regole ONU per la protezione dei minori privati della libertà, approvate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990; la Raccomandazione (08)11 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle regole di trattamento per i condannati minorenni sottoposti a sanzioni o a misure restrittive della libertà personale del 5 novembre 2008; le Linee Guida per una giustizia a misura di minore, adottate dal Consiglio d'Europa nel 2010.

³¹ Cfr. KALB, *L'esecuzione cit.*, 581; F. TRIBISONNA, *La disciplina per l'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni tra buoni propositi e innegabili criticità*, in *Proc. Pen. Giu.* 3 (2019) 717s. Ad esempio, l'art. 11 della Direttiva 2016/800/UE prevede che le autorità competenti ricorrano a misure alternative ogniqualvolta sia possibile, mentre l'art 12 raccoglie i principi riguardanti il trattamento che gli Stati membri sono impegnati ad adottare in caso di privazione della libertà personale.

23/6/2017, n. 103³², espressione di quella stagione di riforme sorretta culturalmente dalla consultazione pubblica tenuta con gli ‘Stati generali sull’esecuzione penale’. Questa forma di consultazione partecipata — promossa dal Ministero della Giustizia nel maggio 2015 e conclusasi nell’aprile 2016 — aveva condotto un’ampia riflessione sul tema dell’esecuzione, nell’intento di favorire una diversa cultura della pena e orientare le future scelte normative in materia³³.

Ebbene, alla «disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni» è stato dedicato un articolato normativo autonomo, contenuto nel D. Lgs. 121 del 2/10/2018, il cui art. 1, significativamente rubricato «Regole e finalità dell’esecuzione», stabilisce un principio di specialità delle norme contenute nel decreto legislativo e di sussidiarietà delle norme del codice di procedura penale, della legge di ordinamento penitenziario e del regolamento di esecuzione, del d.P.R. 448/1988 e delle relative norme di attuazione.

Fin da subito, questa formulazione ha destato perplessità in dottrina, orientata piuttosto a riconoscere l’importanza della sussidiarietà, affinché il nuovo testo normativo venisse interpretato all’interno di un sistema orientato a riconoscere preminente rilievo al principio del *favor minoris* come enucleato dalla Corte costituzionale³⁴.

Dalla lettura del D. Lgs. 121/2018 sono evidenti le ragioni di tali considerazioni perché, ad esempio, alcune disposizioni, pur mutando la nomenclatura formale degli istituti, non hanno sfruttato a pieno gli spazi offerti dalla legge delega, tanto da apparire come fughe in avanti con una portata limitata a mere petizioni di principio, non utilizzabili quali strumenti funzionali di una esecuzione per i minorenni autonoma e dedicata. È emblematica la mancata attuazione dei punti 5) e 6) dell’art. 1, comma 85, lett. p), L. 103/2017: questi delegavano il legislatore a ridurre il ricorso al carcere mediante l’ampliamento dei criteri per l’accesso alle misure alternative alla detenzione e l’eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari³⁵.

³² Recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario».

³³ In argomento, cfr., tra i tanti, M. RUOTOLO, *Gli Stati generali sull’esecuzione penale: finalità e obiettivi*, in <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org>, 11 marzo 2016. Il Documento finale e le risultanze delle attività dei 18 Tavoli tematici sono consultabili in www.giustizia.it.

³⁴ Così KALB, *L’esecuzione cit.*, 589-590. In argomento, cfr. M. G. COPPETTA, *L’assetto delle fonti dell’esecuzione penale minorile: più ombre che luci*, in CARACENI, COPPETTA (curr.), *L’esecuzione cit.*, 27; TRIBISONNA, *La disciplina cit.*, 717s. In particolare, secondo l’Autrice, il decreto non ha autosufficienza ed è possibile fare riferimento alla giurisprudenza costituzionale che, in altro settore, ha chiarito i termini del principio del *favor minoris* per cui «in assenza, infatti, di ostacoli testuali insuperabili, e dovendosi procedere ad un’interpretazione sistematica, non può non darsi rilievo preminente, nella ricostruzione della disciplina, ai criteri di fondo che la ispirano, fra cui quello appunto del trattamento più favorevole per l’indagato minorenne», al fine di evitare il possibile contrasto con l’art. 3 Cost. (Corte Cost., 21/7/2000, n. 323). *Contra*, le *Linee di indirizzo* del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, in www.giustizia.it, 15 gennaio 2020, 6, per cui nel sistema «chiuso» si applicano le norme espressamente richiamate e, quindi, sono inapplicabili altre disposizioni di legge. Ancora, la *Relazione di accompagnamento alle Norme di adeguamento della L. 354/1975 alle esigenze educative dei condannati minorenni* della Commissione per la riforma in tema di ordinamento penitenziario minorile e di modelli di giustizia riparativa in ambito esecutivo, cd. Cascini, 19 luglio 2017, in www.giustizia.it, 3, individua i principi di specialità e di sussidiarietà, nonché l’attuazione nel rispetto dei principi di tutela delle istanze educative, di individualizzazione e flessibilità del trattamento e di non discriminazione, come richiesto dalla Raccomandazione (2008)11 sulle regole europee per i minori autori di reato.

³⁵ Cfr. CARACENI, *Una legge cit.*, 8s.; TRIBISONNA, *La disciplina cit.* Sul tema, si veda Corte Cost., 20/10/2021, n. 231, con la quale la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 4 D. Lgs. 121/2018, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate. Al contempo, ha affermato che la disposizione non disattende i criteri direttivi di cui all’art. 1, comma 85, lett. p), nn. 5) e 6), L. 103/2017, poiché «l’estensione del prescritto ‘ampliamento’ — da valutare con riferimento alla precedente disciplina applicabile ai condannati minorenni — è stata affidata alla discrezionalità del legislatore delegato chiamato a darvi attuazione, non avendone la legge di delegazione predeterminato la misura».

Pur con le perplessità accennate, è importante ricordare come la previsione dell'art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2018, nella sua formulazione originaria, allorché delineava le finalità dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minori — nonché delle c.d. misure penali di comunità, introdotte dall'art. 2 dello stesso decreto³⁶ — esprimesse il *favor* per «percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato»³⁷. Non era sfuggita alla dottrina la portata innovativa di questo inciso perché, almeno in via di principio, attribuiva ai suddetti percorsi la rilevanza di strumenti primari di intervento, tanto che gli obiettivi strategici ulteriori, previsti dall'art. 1, comma 2, secondo periodo, D. Lgs. 121/2018 — la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psicofisico del minore, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati — sembravano quasi essere posti come aggiuntivi e complementari³⁸.

Mentre, però, per gli obiettivi da ultimo richiamati il legislatore aveva individuato alcuni strumenti operativi (istruzione, formazione professionale, ecc.³⁹) utili a promuovere la responsabilizzazione e l'educazione del minore autore di reato, per i percorsi di giustizia riparativa non si andava oltre la mera enunciazione di principio⁴⁰.

Neppure la lettura delle successive disposizioni valeva a superare le perplessità espresse dai primi commentatori: infatti, non v'era traccia, in tutto il testo del D. Lgs. 121/2018, di disciplina concernente attività riparative o di mediazione. Era opinione diffusa che la carenza non potesse essere superata alla luce della previsione dell'art. 3, comma 1, D. Lgs. 121/2018, relativa all'inserimento della prescrizione dello «svolgimento di attività di utilità sociale, anche a titolo gratuito, o di volontariato» tra le prescrizioni impartibili dal Tribunale di sorveglianza nel caso di applicazione di una misura penale di comunità, né alla luce della previsione dell'art. 23, comma 1, lett. b), annoverante le «attività dirette a rimediare al danno cagionato» tra le sanzioni disciplinari⁴¹.

³⁶ «Sono misure penali di comunità l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà, l'affidamento in prova in casi particolari». È la Raccomandazione R(2017)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole europee sulle misure e sanzioni di comunità a definirle quali «sanzioni e misure che mantengono gli imputati o gli autori di reato nella comunità ed implicano alcune restrizioni alla loro libertà attraverso l'imposizione di condizioni e/o obblighi. [...]». Cfr. E. CADAMURO, *Le nuove misure penali di comunità: "chiusura del cerchio" nella risposta alle istanze educative del minore?*, in *Minorigiustizia* 2 (2019) 150s., per cui le misure sono poste prima del capo riguardante l'esecuzione della pena negli istituti penali che deve intendersi quale *extrema ratio* proprio ricorrendo ogni qualvolta sia possibile a misure alternative alla detenzione; sul punto, chiara l'indicazione dell'art. 11 della Direttiva 2016/800/UE; S. LARIZZA, *Obiettivi educativi e strumenti per l'inclusione sociale del minore: uno sguardo d'insieme al d. lgs. N. 121 del 2018*, in CARACENI, COPPETTA (curr.), *L'esecuzione cit.*, 78.

³⁷ Come anticipato *supra*, il D. Lgs. 150/2022 è intervenuto introducendo il richiamo esplicito alla disciplina prevista dallo stesso decreto.

³⁸ Cfr. CESARI, *La giustizia cit.*, p. 48. Nello stesso senso le *Linee di indirizzo* del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, 15 gennaio 2020, consultabili in www.giustizia.it, 6.

³⁹ L'art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2018 indica espressamente che sono perseguiti «anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero».

⁴⁰ Cfr. CADAMURO, *Percorsi cit.*, 263: «Lungi dunque dal fornire indicazioni operative utili per l'incremento delle pratiche in commento in fase esecutiva, la norma risulta "nebulosa" già sotto il profilo formale».

⁴¹ Così BERTOLINO, *Per una esecuzione cit.*, 158. Per l'Autrice «la dichiarazione iniziale non può non sembrare una pleonastica affermazione di principio in funzione simbolico-ideologica». Per CESARI, *La giustizia cit.*, 48, si tratta di «una classica "norma bandiera", chiamata ad alzare il vessillo di un'idea, a traghettare nel sistema un'opzione culturale e metodologica, più che a costruirci sopra un edificio normativo e farla funzionare come strumento della pratica quotidiana del sistema». L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, nel documento di studio e proposta intitolato «*La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*», 7, indica che questa indicazione è «il primo riferimento in una fonte legislativa interna alla giustizia riparativa». Cfr. L. CESARI, *Parturiunt montes, nascitur il d. lgs. N. 121 del 2018 e le misure*

Giova ricordare come sia stato il legislatore delegato a indicare in maniera così determinata la preferenza per i percorsi di giustizia riparativa. La L. 103/2017, infatti, si limitava a dettare (nell'art. 1, comma 85, lett. f) i criteri per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa nell'ambito del sistema penitenziario⁴²; criteri ai quali si era attenuto il Governo nel redigere lo Schema di decreto legislativo A.G. 29 recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima, presentato sul finire della XVII legislatura e volto a raccogliere in una legge organica tutte le disposizioni necessarie a tracciare l'identikit del paradigma riparativo ed a regolamentarne il concreto impiego⁴³. Tale schema di decreto legislativo, com'è noto, ebbe poca fortuna, non superando il vaglio delle competenti commissioni parlamentari⁴⁴.

Le ragioni, apparentemente tecniche, giustificanti l'affossamento dell'iniziativa di riforma in tema di giustizia riparativa celavano, invero, un marcato cambiamento della concezione culturale della giustizia che si andava ad affermare con la nuova maggioranza parlamentare e la promanante compagine governativa⁴⁵.

Indubbiamente, non può negarsi una certa timidezza del legislatore dell'epoca, già a partire dalla norma delegante, che operava un riferimento alle attività di giustizia riparativa in maniera piuttosto generica. Il *focus*, peraltro, era posto sul percorso di recupero sociale (*recte*: sulla fase esecutiva della pena) sia in ambito intramurario che nell'esecuzione delle misure alternative nei confronti degli adulti, previsione, secondo alcuni, di portata generale e dunque estensibile anche all'esecuzione penale minorile⁴⁶.

Inoltre, l'impulso per un intervento organico del legislatore in tema di giustizia riparativa *in executivis* lo avevano fornito gli Stati generali sull'esecuzione penale, di cui si è detto in precedenza: in quella sede, gli esperti del Tavolo 13, nel predisporre una serie di proposte di integrazione legislativa delle norme già esistenti, avevano rimarcato come fosse necessaria una cautela nominalistica, per evitare di raccogliere nell'alveo della giustizia riparativa strumenti imposti in ottica retributiva e coercitiva⁴⁷.

È chiaro, allora, come, in mancanza di una regolamentazione «organica» della giustizia riparativa, la previsione dell'art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2018, nella sua formulazione

penali di comunità, in CARACENI, COPPETTA (curr.), *L'esecuzione cit.*, 147.

⁴² Cfr. CESARI, *La giustizia cit.*, 49; DARAIO, *Giustizia riparativa cit.*, 869s.

⁴³ In esso, infatti, venivano dettate disposizioni concernenti le garanzie, i presupposti applicativi, il tipo di programmi di giustizia riparativa, le condizioni di accesso, lo standard di formazione dei mediatori, le modalità di svolgimento dei programmi, l'utilizzabilità degli esiti dei singoli programmi nell'ambito del procedimento.

⁴⁴ Le Commissioni giustizia di Camera e Senato espressero parere contrario, conforme anche al parere negativo della Conferenza unificata che riprendeva le osservazioni dell'ANCI sulle difficoltà di attuazione, soprattutto in tema di centri specializzati, senza una adeguata copertura finanziaria. Invece, si registrava il parere contrario della Commissione bilancio del Senato e favorevole con condizione della omologa alla Camera; questi ultimi giustificati dalla clausola di invarianza finanziaria presente nello schema.

⁴⁵ Così A. PRESUTTI, *Porte aperte al paradigma riparativo nella L. 27 settembre 2021, n. 134 di riforma della giustizia penale*, in *Sistema penale*, 20 luglio 2022, 5. In argomento, cfr. pure G. DARAIO, *Le alternative al carcere tra riforme tradite e svolte annunciate, prime osservazioni sulle novità contenute nella "legge Cartabia" (l. 27 settembre 2021, n. 134)*, in *Archivio penale* 3 (2021) 5, che evidenzia come con i Dd. Lgss. 121, 122, 123 del 2/10/2018 si sia «rinunciato ad esercitare la delega in relazione a molte delle direttive enunciate nel comma 85 dell'art. unico, l. n. 103 del 2017 [...]».

⁴⁶ Così M. PISATI, *La giustizia riparativa nell'esecuzione penale: riforme inattuate*, in *Jus. Rivista di scienze giuridiche* 69.1 (2022) 148s.

⁴⁷ Cfr. la *Relazione* di accompagnamento al format presentato dal Tavolo 13 degli Stati generali dell'esecuzione penale su «Giustizia riparativa, tutela delle vittime e mediazione» (p. 20), consultabile sul sito www.giustizia.it. Analogamente, il *Documento finale degli Stati generali dell'esecuzione penale*, 78, sottolineava la necessità di evitare di alimentare dinamiche di riparazione solo apparenti, anche attraverso quelle misure che riecheggiano solo nel lessico i programmi di giustizia riparativa senza però rientrarvi a pieno titolo.

originaria, fosse destinata ad una limitata incidenza operativa; per di più, nella varietà delle esperienze, il rinvio alla giustizia riparativa rischiava di rimanere ambiguo nel suo significato e dava adito a interpretazioni fuorvianti lasciando il difficile compito nelle mani di interpreti ed operatori⁴⁸.

La situazione è mutata grazie al rinvio che il nuovo testo dell'art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2018 (come riformulato dall'art. 84, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022) fa a «i programmi di giustizia riparativa di cui al decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134», un rinvio non più generico ed astratto proprio perché fa riferimento ad una «Disciplina organica della giustizia riparativa» espressa nel Titolo IV (art. 42 s.) del D. Lgs. 150/2022.

Cosicché è ora chiaro che cosa debba intendersi per «giustizia riparativa», la cui nozione è fornita dall'art. 42 D. Lgs. 150/2022, secondo cui è da considerarsi tale «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore»⁴⁹. E i programmi di giustizia riparativa sono elencati dall'art. 53, che così li individua: «a) la mediazione tra la persona offesa dal reato e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali, ovvero tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede; b) il dialogo riparativo; c) ogni altro programma dialogico guidato dai mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa». Trattasi di una elencazione aperta e non tassativa: in tal modo, il legislatore ha inteso favorire l'operatività di quei programmi anche non espressamente menzionati e frutto dell'evoluzione costante, nonché dell'affinamento dei metodi di “restorative justice”⁵⁰.

4.- b) la partecipazione del minore in espiazione di pena ad un programma di giustizia riparativa.

La Riforma Cartabia ha introdotto nel corpo del D. Lgs. 121/2018 il citato art. 1-*bis*, rubricato «Giustizia riparativa»⁵¹, il quale contempla la possibilità di accesso a programmi di “restorative justice” in qualsiasi fase dell'esecuzione, previa adeguata informazione agli interessati e su base

⁴⁸ Cfr. CESARI, *La giustizia* cit., 48; C. MAZZUCATO, *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, in *Dir. Pen. Cont.*, 9 gennaio 2019.

⁴⁹ Cfr. A. PRESUTTI, *Aspettative e ambizioni del paradigma riparativo codificato*, in *SistemaPenale*, 14 Novembre 2022, in tema di scelta tra orientamento puro e massimalista nella definizione del paradigma. In argomento, v. DARAIO, *Giustizia riparativa* cit., 851s. Sulla visione di giustizia riparativa come processo (“process-based view”) o come risultato (“outcome-based view”), v. R. MUZZICA, *Il ruolo dell'autorità giudiziaria nei programmi di giustizia riparativa*, in *SistemaPenale* 2 (2023) 24s. Sulla propensione per la dimensione olistica, non massimalista, cfr. MAGGIO, *Giustizia* cit., 4. Cfr., altresì, V. SCALI, *Giustizia riparativa: aspetti culturali, normativi e prassi*, in *La pena oltre il carcere year book 2018*, Roma 2019, 78s., in tema di nozione c.d. “victim oriented”. Per la differenza con le ipotesi di riparazione come «risultato», cfr. PRESUTTI, *Aspettative* cit. Per le ipotesi di condotte riparatorie e la loro possibile considerazione in una figura di parte generale, v. M. DONINI, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Diritto penale contemporaneo* 2 (2015) 236; per alcuni rilievi critici, v. D. PULITANO, *Riparazione e lotta per il diritto*, in *SistemaPenale*, 9 febbraio 2023. Sulla compatibilità con il principio rieducativo, v. G. DE FRANCESCO, *La rieducazione e il “lato nobile” della riparazione*, in *disCrimen*, 24 giugno 2023, *passim*.

⁵⁰ Così la *Relazione illustrativa* cit., 550.

⁵¹ Art. 1-*bis*. Giustizia riparativa. «1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei minorenni condannati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa. 2. Il giudice, ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo. In ogni caso, non tiene conto della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo».

volontaria, onerando il giudice della valutazione della partecipazione, nonché dell'eventuale esito dei programmi ai fini dell'adozione dalle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, senza che abbiano rilievo la mancata effettuazione o l'interruzione del percorso, oppure il mancato raggiungimento di un esito riparativo.

Nel solco tracciato dal criterio di delega contenuto all'art. 1, comma 18, lett. c), L. 134/2021, secondo il quale, pur con differenti ricadute a seconda della modalità di innesto⁵², l'accesso ai programmi può avvenire in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena⁵³, e con una previsione simmetrica a quella di cui all'art. 15-*bis* L. 354/1975, introdotto dall'art. 78, comma 1, lett. b), D. Lgs. 150/2022, si è stabilito che il minore condannato sia inviato dall'autorità giudiziaria ad un programma di giustizia riparativa in qualsiasi fase dell'esecuzione, previo adempimento degli obblighi di informazione e su base volontaria.

Siffatta previsione è stata preferita ad un semplice richiamo della disciplina generale, onde attribuire una propria autonoma valenza ai percorsi riparativi, complementari al percorso penitenziario volto primariamente alla risocializzazione del condannato⁵⁴.

Va osservato come la norma faccia riferimento soltanto ai «minorenni condannati», così da apparire difforme dalla previsione analoga dell'art. 15-*bis* L. 354/1975, che indica quali destinatari «condannati» ed «internati»: la differenza trova spiegazione alla luce della considerazione per cui l'unica misura di sicurezza personale detentiva applicabile nei confronti dei minorenni, cioè il riformatorio giudiziario, si esegue nella forma del collocamento in comunità *ex art.* 36, comma 2, d.P.R. 448/1988⁵⁵.

L'apparente preclusione, peraltro, sembra poter essere superata attraverso il ricorso alla disciplina generale, dove la «persona sottoposta a misura di sicurezza personale» rientra, *ex art.* 42, comma 1, lett. c), D. Lgs. 150/2022, nella definizione di «persona indicata come autore dell'offesa»⁵⁶, indicata nell'art. 45 del medesimo decreto tra i partecipanti ai programmi di

⁵² Cfr. M. VENTUROLI, *Verso un nuovo paradigma di individualizzazione della pena? Osservazioni a margine del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, in *SistemaPenale*, 31 Maggio 2023, 9, nonché in D. CASTRINUOVO, D. NEGRI (curr.), *Atti del Convegno "Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura"*, Ferrara, 15-17 dicembre 2022. Per l'Autore si tratta della «dimensione "estesa" del principio di individualizzazione della pena».

⁵³ Così la *Relazione illustrativa cit.*, 597.

⁵⁴ Così, ancora, la *Relazione illustrativa cit.*, 592. In precedenza, la mancanza di una disciplina organica e di richiami espliciti nel D. Lgs. 121/2018 avevano portato taluni ad affermare che le pratiche riparative avrebbero potuto trovare concreta attuazione nell'ambito delle misure penali di comunità o dell'esecuzione della pena in istituto attraverso la valorizzazione degli «spazi normativi» offerti dalle prescrizioni del tribunale di sorveglianza (art. 3), dal programma di intervento educativo per l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 4) mentre, per l'esecuzione in istituto, nella disciplina del progetto di intervento educativo. Sul punto, v. CADAMURO, *Le nuove misure cit.*, 263s. In argomento, v. DE FRANCESCO, *La rieducazione cit.*, 12, per il quale «un simile modello — alla luce dei metodi e dei risultati che lo contraddistinguono — dovrà pur sempre denotare uno scopo, un obiettivo, una finalità in grado di soddisfare anche le esigenze sul piano specialpreventivo, dato che queste, pur non riguardando la posizione della vittima, si rivelano, per contro, difficilmente eludibili nel momento di valutare l'operato del soggetto ritenuto autore dell'offesa».

⁵⁵ Così G. DARAIO, *Commento all'art. 1 bis, d.lgs. n. 121/2018*, in A. GIARDA, G. SPANGHER (curr.), *Codice di procedura penale commentato*, Tomo IV, Milano 2023, 2013s.

⁵⁶ DARAIO, *Commento cit.*, 2013s. L'art. 42, comma 1, lett. c), D. Lgs. 150/2022, definisce «persona indicata come autore dell'offesa» «la persona indicata come tale dalla vittima prima della proposizione della querela, la persona sottoposta alle indagini, l'imputato, la persona sottoposta a misura di sicurezza personale, la persona condannata con pronuncia irrevocabile, la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva». Sulla possibile frizione della definizione con la presunzione di non colpevolezza *ex art.* 27, comma 2, Cost., v. M. IANNUZZIELLO, *La disciplina organica della giustizia riparativa e l'esito riparativo come circostanza attenuante comune*, in *Legisl. Pen.*, 28 novembre 2022, 10. Inoltre, cfr. F. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte I.*

“restorative justice”.

Con specifico riguardo al coinvolgimento del minore «a qualsiasi titolo» nei programmi riparativi, l’art. 46 D. Lgs. 150/2022 stabilisce che le disposizioni contenute nella disciplina organica si applicano, in quanto compatibili, in modo adeguato alla personalità del minorenne, tenuto conto del «superiore interesse del fanciullo», conformemente all’art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con L. 27/5/1991, n. 176⁵⁷.

In linea con la tutela del superiore interesse del minore, si stabilisce che i programmi di giustizia riparativa coinvolgenti minori devono essere svolti da «mediatori dotati di specifiche attitudini, avuto riguardo alla formazione e alle competenze acquisite» (art. 46, comma 2, D. Lgs. 150/2022); nulla si dice, invece, riguardo la formazione degli altri soggetti che a vario titolo entrano in contatto con il minore⁵⁸.

Si tenga presente che la partecipazione di tutti gli interessati è caratterizzata dalla volontarietà (art. 43 D. Lgs. 150/2022), tanto che l’invio da parte dell’autorità giudiziaria deve essere letto in funzione promozionale, «compulsatoria», non prescrittiva in senso stretto⁵⁹, quindi, di volta in volta, a seconda delle situazioni, sarà compito del Tribunale per i minorenni, in funzione di Tribunale di sorveglianza, oppure del Magistrato di sorveglianza per i minorenni nei casi in cui è previsto un loro intervento, sia su istanza di parte che *ex officio*. In tal modo, è mantenuto il controllo dell’autorità giudiziaria in ordine alla positiva valutazione della «utilità del programma in relazione ai criteri di accesso», come previsto dall’art. 1, comma 18, lett. c), L. 134/2021⁶⁰.

Nel momento di impulso della fase esecutiva, sarà compito dell’ufficio del pubblico ministero (in particolare, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni) dare l’informazione adeguata e sollecitare la partecipazione ad uno dei programmi previsti. Su questo aspetto è necessario rilevare la carenza di coordinamento rispetto a quanto avvenuto con l’innovazione dell’art. 656 c.p.p. (modificato dall’art. 38, comma 1, lett. a), D. Lgs. 150/2022) secondo cui il pubblico ministero informa il condannato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa con avviso contenuto nell’ordine di esecuzione della pena detentiva (art. 656, comma 3, c.p.p.), così come nei casi in cui ne debba sospendere l’esecuzione (art. 656, comma 5, c.p.p.). Infatti, l’art. 11 D. Lgs. 121/2018, sull’esecuzione delle pene detentive nei confronti dei minorenni, non ha subito alcuna modifica dalla riforma Cartabia, carenza superabile attraverso i principi generali, in particolare tenendo conto del *favor minoris*⁶¹.

L’informazione cui fa cenno la norma deve essere «adeguata» secondo i criteri previsti dalla disciplina organica, segnatamente nell’art. 47 D. Lgs. 150/2022. Infatti, è previsto che l’informazione sia effettiva, completa e obiettiva, rispettando così il dettato della Raccomandazione 2018/8, comprendendo le notizie sui programmi disponibili, sulle modalità

«Disciplina organica» e aspetti di diritto sostanziale, in *Sistema Penale*, 27 febbraio 2023, 5, nonché in E. APRILE, G. DE MARZO (curr.), *Riforma Cartabia, Foro italiano, Gli speciali 2023*, secondo il quale la nozione non corrisponde perfettamente a quella accolta nel contesto internazionale.

⁵⁷ «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».

⁵⁸ Sul punto, anche in relazione alle vittime e, in generale, sulla formazione dei mediatori, v. C. PERINI, *Prime note sulla disciplina organica della giustizia riparativa: “infrastrutture” e raccordi di sistema*, in *Dir. pen. proc.* 1 (2023) 97s.

⁵⁹ Così MAGGIO, *Giustizia cit.*, 42, per la quale vale lo stesso discorso della sospensione del processo con messa alla prova.

⁶⁰ V. la *Relazione illustrativa cit.*, 593. Sul punto, v. CONSULICH, MIRAGLIA, *Costo cit.*, 9.

⁶¹ Così DARAIO, *Commento cit.*, *loc. cit.*

di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti, nonché sulle garanzie e i doveri previsti dal D. Lgs. 150/2022⁶². Inoltre, con specifico riguardo ai minorenni, secondo l'art. 47, comma 4, sono destinatari dell'informazione anche gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale nei casi dell'art. 121 c.p.

Al fine di garantirne l'effettività, l'autorità giudiziaria deve «personalizzare» l'informazione attraverso l'utilizzo di una lingua comprensibile e in modo adeguato all'età e alla capacità degli stessi, tenendo in adeguata considerazione le caratteristiche peculiari del destinatario della medesima⁶³. In questo caso, l'aspetto informativo è proiettato alla partecipazione volontaria dei soggetti interessati, che si realizza grazie alla libera esplicitazione del loro consenso, sul quale, con specifico riguardo ai minori, il legislatore ha dedicato parte della disciplina.

Ebbene, l'art. 48 D. Lgs. 150/2022 prevede che il consenso sia personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta, sempre revocabile anche per fatti concludenti⁶⁴. È compito del mediatore designato raccoglierlo nel corso del primo incontro svolto alla presenza dei soggetti interessati, oltre che, qualora questi ne facciano richiesta, dei difensori della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa (art. 48, comma 6, D. Lgs. 150/2022); senz'altro, si tratta di una attività estranea alla funzione del Giudice penale proprio perché necessita delle capacità tipiche rientranti nel bagaglio culturale e formativo del mediatore⁶⁵.

Per quanto riguarda i minori, la disciplina si differenzia a seconda che il minore abbia o meno compiuto gli anni quattordici, prevedendosi, in ogni caso, il coinvolgimento dei soggetti che occupano particolari posizioni di protezione⁶⁶.

Se si tratta di coinvolgere un minore infraquattordicenne, a qualsiasi titolo, in un programma di giustizia riparativa, il consenso alla partecipazione è espresso dall'esercente la responsabilità genitoriale oppure, nei casi previsti dall'art. 121 c.p.⁶⁷, da un curatore speciale (art. 48, comma 2, D. Lgs. 150/2022).

Diversamente, nel caso in cui il minore abbia compiuto gli anni quattordici esprimerà il consenso personalmente, ma il legislatore ha vagliato l'ipotesi di volontà contraria dell'esercente la responsabilità genitoriale o del curatore speciale: in questo caso, è il mediatore a risolvere il contrasto, infatti, tenendo presente l'interesse preminente del minore e sentiti i

⁶² Cfr. *Relazione illustrativa* cit., 541.

⁶³ Cfr. *Relazione illustrativa* cit., 542. L'onere si estende anche ad istituti e servizi, anche minorili, del Ministero della Giustizia, servizi sociali del territorio, ecc. Sul punto, cfr. M. BOUCHARD, F. FIORENTIN, *Sulla giustizia riparativa*, in *Questione giustizia*, 23 novembre 2021, 13, secondo i quali «su come realizzare un'informazione completa, tempestiva ed effettiva il sistema giudiziario è maestro nel trovare soluzioni tanto formalmente rispettose del dettato legale quanto inefficaci».

⁶⁴ In questo senso si esprimono l'art. 1 R(2010)1, l'art. 7 Risoluzione 2002/12 ECOSOC, l'art. 12, comma 1, lett. a), Direttiva 2012/29/UE. In argomento, cfr. CIAVOLA, *Il contributo* cit., 260. Sulla necessità della presenza della capacità di intendere e di volere per prestare il consenso (si pensi ai casi di alcoldipendenza e tossicodipendenza), cfr. PILLA, *La mediazione* cit., 95. La *Relazione finale e proposte di emendamenti al D.D.L. A.C. 2435*, in *SistemaPenale*, 24 maggio 2021, 74, elaborata dalla Commissione presieduta da Giorgio Lattanzi, esprimeva la necessità di istituire un Codice di condotta sul trattamento dei dati personali delle parti per tutelarle sia rispetto ai propri dati che al diritto di una preliminare corretta informazione sui percorsi riparativi in vista della prestazione del consenso.

⁶⁵ Sul consenso frutto dell'attività maieutica del mediatore, v. MUZZICA, *Il ruolo* cit., 30. L'Autore, *ivi*, 32, sostiene l'utilità di un avviso circa la non necessità, per le parti, di esternare il loro consenso al programma di giustizia riparativa dinanzi l'autorità giudiziaria.

⁶⁶ Le *Linee di indirizzo* del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato (maggio 2019), disponibili in www.giustizia.it, 9, già prevedevano il ruolo dell'esercente la responsabilità genitoriale e del tutore nella prestazione del consenso.

⁶⁷ Si tratta dei casi in cui il diritto di querela nell'interesse della persona offesa minore degli anni quattordici o inferma di mente è esercitato da un curatore speciale, poiché non v'è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto d'interessi.

soggetti interessati, può accordare prevalenza al consenso del minore e procedere, dunque, al suo coinvolgimento nel programma riparativo (art. 48, comma 3, D. Lgs. 150/2022). Questa previsione normativa si fonda, senz'altro, su un particolare e più incisivo rilievo della volontà del minore, tenendo conto anche del contesto normativo che attribuisce agli ultraquattordicenni molteplici diritti e li rende responsabili dei loro comportamenti⁶⁸. Naturalmente, come chiarisce l'ultimo periodo dell'art. 48, comma 3, restano fermi i limiti inerenti alla capacità di agire del minore «in una visione sistematica che tiene conto anche delle proiezioni sul fronte della responsabilità civile»⁶⁹.

5.- c) la valutazione giudiziale della partecipazione al programma e dell'eventuale esito riparativo; il dovere di riservatezza e i divieti di utilizzabilità delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del programma.

Il comma 2 dell'art. 1-*bis* D. Lgs. 121/2018 dà attuazione, nell'ordinamento minorile, al criterio contenuto all'art. 1, comma 18, lett. e), L. 134/2021, che incarica di legislatore delegato di «prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena»⁷⁰.

Si tratta di un modello accostabile a quello contemplato dall'art. 13-*bis* L. 354/1975, in base al quale i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi o per atti persecutori possono partecipare a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno; la partecipazione è oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 4-*bis*, comma 1-*quinqüies*, ord. penit, ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima norma⁷¹.

La similitudine inerisce alle valutazioni della magistratura di sorveglianza. Infatti, insieme ai molteplici profili — quali pericolosità residua, adesione al trattamento, revisione critica, ecc. — vagliati nell'esercizio della discrezionalità tipica, i giudici della sorveglianza saranno chiamati a tenere in considerazione lo svolgimento di un percorso e l'eventuale esito riparativo, quest'ultimo di carattere simbolico o materiale⁷². Ciò, beninteso, avverrà senza automatismi, né comprimerà le specificità di verifica proprie del giudice⁷³, in particolare per quanto riguarda la concessione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale.

Non può tacersi, tuttavia, che vi è una divergenza tra la legge delega e il decreto attuativo: la prima, infatti, si esprimeva in termini di «facoltà» per il giudice di valutare l'esito favorevole,

⁶⁸ Cfr. *Relazione illustrativa* cit., 543.

⁶⁹ Cfr. *Relazione illustrativa* cit., 544.

⁷⁰ Così la *Relazione illustrativa* cit., 592. Questa considerazione vale per la norma prevista dall'art 15-*bis* L. 354/1975, che si dimostra assolutamente sovrapponibile all'art. 1-*bis* D. Lgs. 121/2018.

⁷¹ L'art. 4-*bis*, comma 1-*quinqüies*, L. 354/1975, prevede, per i reati dei c.d. "sex offender", che il Magistrato di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'art. 13-*bis* della medesima legge.

⁷² Ai sensi dell'art. 56, comma 3, D. Lgs. 150/2022, è simbolico l'esito che comprende dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi. Invece, secondo il comma 4 della medesima disposizione, è materiale l'esito che comprende il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenza ulteriori.

⁷³ Cfr. *Relazione illustrativa* cit., 593. In argomento, MAGGIO, *Giustizia* cit., 38; Cfr. PERINI, *Prime note* cit., 97s., per cui si tratta ufficialmente di «ingresso nella piattaforma conoscitiva sulla base della quale il giudice esercita la propria discrezionalità con riguardo ad una pluralità di istituti penalistici». In passato, senza l'espressa previsione normativa non sono mancate alcune «anticipazioni»: v. Trib. Sorv. Venezia, ord. 7/1/2012, n. 5, in *Dir. pen. proc.* 7 (2012) 833 s., con nota di G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*; in senso negativo, con specifico riguardo alla mediazione con vittima aspecifica, v. Cass., Sez. I, 19/5/2021, n. 19818.

mentre il D. Lgs. 150/2022 impone *tout court* l'ingresso della "restorative justice" nella piattaforma conoscitiva a partire dalla quale il giudice esercita la propria discrezionalità nelle diverse occasioni stabilite dalla legge⁷⁴.

Per quanto riguarda le singole misure, se per la liberazione condizionale gli esiti della partecipazione ad un programma di giustizia riparativa possono inserirsi nella valutazione riguardante la verifica del «sicuro ravvedimento» ex art. 176 c.p.⁷⁵, ai fini della fruizione delle misure penali di comunità essi rientrano nella valutazione prevista dall'art. 2, comma 4, D. Lgs. 121/2018, quindi sono stimabili insieme ai risultati dell'osservazione e della valutazione della personalità del minorenne, delle condizioni di salute psico-fisica, dell'età e del grado di maturità, del contesto di vita e di ogni altro elemento utile, tenendo conto della proposta di programma di intervento educativo redatta dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni e dei percorsi formativi in atto⁷⁶.

Con riguardo all'ordinamento penitenziario per adulti, la Relazione illustrativa chiarisce che l'eventuale partecipazione, in esecuzione di misura alternativa, ad un percorso di giustizia riparativa può avere effetti solo all'atto della valutazione degli esiti della misura stessa, tant'è che questa facoltà risulta richiamata dal modificato art. 47, comma 12, ord. penit.⁷⁷, applicabile, in quanto compatibile, ai minorenni ex art. 2, comma 12, D. Lgs. 121/2018.

Conformemente a quanto previsto in via generale dall'art. 58 D. Lgs. 150/2022, la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli, rappresentando ciò l'espressione di un generale divieto di utilizzo *in malam partem* che pervade il meccanismo di raccordo tra il procedimento penale e la "restorative justice"⁷⁸.

Come ulteriore presidio di questo divieto, si pone il dovere di riservatezza ex art. 50 D. Lgs. 150/2022, che interessa i mediatori e il personale dei Centri per la giustizia riparativa e riguarda le attività, gli atti compiuti, le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite⁷⁹. Tale dovere di riservatezza viene meno solo se la rivelazione è consentita dai partecipanti o è ritenuta dal mediatore assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati, ovvero se le dichiarazioni integrino di per sé reato (comma 1). Anche ai partecipanti al programma di giustizia riparativa è imposto il divieto di divulgazione delle dichiarazioni e delle informazioni prima che sia concluso il programma e definito il procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili; successivamente, la pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite è ammessa con il consenso dell'interessato e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali (comma 2).

In ogni caso, l'art. 51 D. Lgs. 150/2022 prevede l'inutilizzabilità, sia nel procedimento penale

⁷⁴ Così PERINI, *Prime note* cit. 97s. L'affermazione dell'Autrice tiene conto della disposizione generale contenuta nell'art. 58 D. Lgs. 150/2022, norma generale sulle valutazioni «per le determinazioni di competenza» dell'autorità giudiziaria; ma la formulazione dell'art. 1-bis D. Lgs. 121/2018 non è dissimile.

⁷⁵ Cfr. *Relazione Illustrativa* cit., 593. Sulla definizione della liberazione condizionale quale misura alternativa, v. Corte Cost., 21/2/2023, n. 66; in argomento, v. M. R. DONNARUMMA, *Il binomio liberazione condizionale e libertà vigilata. Automatismo irragionevole?*, in *Giur. Pen. Web* 5 (2023).

⁷⁶ Alcuni Autori già in passato individuavano spazi di valutazione in tal senso: cfr. CADAMURO, *Le nuove misure* cit., 153s.; LARIZZA, *Obiettivi* cit., 79.

⁷⁷ L'art. 78, comma 1, lett. c), n. 2), ha modificato l'art. 47, comma 12, L. 354/1975, con l'introduzione della valutazione dello svolgimento di un programma di giustizia riparativa e dell'eventuale esito riparativo ai fini dell'esito positivo del periodo di prova per la conseguente estinzione della pena.

⁷⁸ Così la *Relazione illustrativa* cit., 555. Cfr. BRONZO, *Devianza* cit., 340, che parla di «spazio franco»; C. PERINI, *Prime note* cit. 97s., che parla di «garanzia tradizionale nel campo della giustizia riparativa». Sul punto, nelle fonti internazionali, v. Basic Principles ONU 2002, nn. 8), 13), 16) e 17).

⁷⁹ Ai mediatori, in virtù del disposto dell'art. 52 D. Lgs. 150/2022, si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'art. 200 c.p.p.

sia nella fase dell'esecuzione della pena, delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del programma, salvo che ricorra una delle eccezioni al dovere di riservatezza contemplate dall'art. 50, comma 1, e fatti salvi i contenuti della relazione prevista dall'art. 57 D. Lgs. 150/2022, redatta dal mediatore e da questi trasmessa all'autorità giudiziaria procedente al termine del programma, relazione contenente la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo eventualmente raggiunto, nonché le «ulteriori informazioni» trasmesse su richiesta delle parti e con il loro consenso⁸⁰.

6.- **Rilievi conclusivi.**

Il D. Lgs. 150/2022, oltre a delineare gli strumenti della giustizia riparativa e le modalità di «interazione» con il sistema penale, ha previsto le «infrastrutture» organiche e giuridiche senza le quali i programmi di giustizia riparativa non possono avere concreta attuazione⁸¹: si tratta, in particolare, della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa⁸² (art. 61 D. Lgs. 150/2022), delle Conferenze locali per la giustizia riparativa e, quindi, dei Centri per la giustizia riparativa⁸³ (art. 63 D. Lgs. 150/2022). Orbene, siffatta articolata rete di organismi e strutture indispensabile per il concreto funzionamento dei servizi di giustizia riparativa, allo stato, non risulta ancora costituita, benché siano ormai effettivamente vigenti le disposizioni di raccordo tra sistema penale e il sistema della giustizia riparativa dopo il periodo di 'congelamento' — sino alla data del 30 giugno 2023 — disposto dal comma 2-bis dell'art. 92 D. Lgs. 150/2022, aggiunto dall'art. 5-novies D.L. 162/2022, convertito con modificazioni in L. 199/2022⁸⁴.

Si è invece provveduto, con apposito decreto del Ministero della Giustizia, alla istituzione, presso il medesimo dicastero, dell'apposito «elenco» cui debbono essere necessariamente iscritti — ai sensi del disposto dell'art. 60 D. Lgs. 150/2022 — i professionisti che ambiscono ad esercitare il ruolo di «mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa», disciplinandosi altresì «i requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività» (di seguito: D.M. «elenco mediatori»)⁸⁵.

Con distinto ma contestuale decreto del Ministero della Giustizia, sono state altresì oggetto di disciplina «le forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa, nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della

⁸⁰ L'art. 58, comma 2, D. Lgs. 150/2022 fa riferimento anche alla «comunicazione» da effettuare per i casi di mancata effettuazione del programma, interruzione dello stesso o mancato raggiungimento di un esito riparativo.

⁸¹ V. DARAIO, *Le pre-condizioni* cit., 56s.; PERINI, *Prime note* cit., 97s.

⁸² Il Ministero della Giustizia si avvale della Conferenza nazionale nell'esercizio dei compiti di coordinamento nazionale dei servizi, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati. Ad essa partecipano sia rappresentanti istituzionali che esperti con funzioni di consulenza tecnico-scientifica. Il Ministero della Giustizia ha nominato sei esperti con D.M. 27/7/2023, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca.

⁸³ La Conferenza locale per la giustizia riparativa è istituita in ciascun distretto di Corte d'appello e vi partecipano rappresentanti istituzionali. Alle Conferenze locali spetta il compito di effettuare una ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto e individuare, mediante stipula di protocollo d'intesa, uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa. Secondo il disposto dell'art. 42 D. Lgs. 150/2022, a questi ultimi competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa.

⁸⁴ Cfr., *supra*, par. 1 e nt. 17. In argomento, cfr., per tutti, DARAIO, *Le pre-condizioni* cit., 56s.

⁸⁵ Cfr. Ministero della Giustizia, D.M. 9/6/2023 (in G.U. 5/7/2023, n. 155).

stessa»⁸⁶ (di seguito: D.M. «formazione mediatori»).

L'art. 59 D. Lgs. 150/2022 affida la formazione pratica e teorica dei mediatori⁸⁷ ai Centri per la giustizia riparativa e alle Università; a tal fine, l'art. 3 D.M. «formazione mediatori» stabilisce, al comma 4, che siano gli Atenei ad individuare le forme della collaborazione nell'ambito della loro autonomia e, al comma 6, che i percorsi siano istituiti presso le Università aventi sede nel singolo distretto di Corte d'appello, in collaborazione con i Centri afferenti alla Conferenza locale di riferimento.

Appare chiara, pertanto, l'importanza della creazione delle Conferenze locali e, conseguentemente, dei Centri⁸⁸, ai fini, prima ancora che dello svolgimento dei programmi, dell'avvio della formazione dei mediatori. Se, infatti, alle Università è attribuita — come è normale che accada — la somministrazione della formazione teorica, devono essere i Centri (tramite i mediatori esperti formatori) ad assicurare la formazione pratica iniziale e il tirocinio curriculare; così è stabilito dagli artt. 6-7 D.M. «formazione mediatori»), benché dalla lettura del D. Lgs. 150/2022 non sembrava che quest'ultima fosse del tutto sottratta all'Accademia⁸⁹. Per quanto riguarda l'elenco dei mediatori, il decreto ministeriale di riferimento individua le modalità e i requisiti di iscrizione, sia per coloro i quali concluderanno i percorsi di formazione di futura istituzione, sia per le tre categorie previste dalla disciplina transitoria all'art. 93, comma 1, D. Lgs. 150/2022⁹⁰ che, attraverso l'ingresso «di diritto», costituiranno il «primo popolamento» dell'elenco in questione⁹¹. Infatti, il decreto ministeriale indica le modalità di certificazione dei requisiti richiesti dalla disciplina transitoria e, contemporaneamente, dispone che le domande potranno essere presentate entro sei mesi dalla data di approvazione del modello di domanda di iscrizione, ovvero dal conseguimento dell'attestazione a seguito di prova pratico-valutativa ove prevista (art. 21 D.M. «elenco mediatori»)⁹². Sul punto, è stata segnalata in

⁸⁶ Cfr. Ministero della Giustizia, D.M. 9/6/2023 (in G.U. 5/7/2023, n. 155).

⁸⁷ Ricorda PERINI, *Prime note cit.*, 97s., che le fonti internazionali richiedono una formazione adeguata di tutti gli operatori e non soltanto dei mediatori. Sul punto, cfr. G. MANNOZZI, (voce) *Giustizia riparativa*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali X, Milano 2017, 466 s.; MANNOZZI, LODIGIANI, *La giustizia cit.*, 47s., 217s.

⁸⁸ L'art. 93 D. Lgs. 150/2022 prevede che la Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, provveda «alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della Giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici».

⁸⁹ Così PERINI, *Prime note cit.*, 97s. Infatti, l'art. 59, comma 7, D. Lgs. 150/2022, prevede che ai Centri per la giustizia riparativa «è affidata in particolare la formazione pratica [...]».

⁹⁰ Art. 93. Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Inserimento nell'elenco dei mediatori. «1. Sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 60 coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) avere completato una formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di una esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della Giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici; b) avere completato una formazione teorica e pratica, seguita da tirocinio, nell'ambito della giustizia riparativa in materia penale, equivalente o superiore a quella prevista dal presente decreto; c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna, avere completato una adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in materia nel decennio precedente».

⁹¹ Cfr. la *Relazione illustrativa cit.*, 570, per cui «la disciplina transitoria ispirata dalla necessità di salvaguardare il patrimonio di esperienze e servizi qualificati esistenti in diversi luoghi del territorio nazionale, già operativi e conformi agli standard europei e internazionali, e dunque allineati in larga parte alle disposizioni del decreto, si focalizza in detta disposizione sulle figure professionali già esistenti».

⁹² L'art. 11 D.M. «formazione mediatori» prevede che i modelli uniformi siano predisposti dal responsabile dell'elenco, quest'ultimo è individuato nella figura del direttore generale degli affari interni presso il Dipartimento per gli affari di giustizia, o persona da lui delegata (art. 3 del medesimo D.M.). Ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.M. «formazione mediatori», il termine di sei mesi dall'approvazione del modello della relativa domanda vale

dottrina l'estrema difficoltà di iscrizione all'albo dei mediatori che potrebbe determinare un blocco effettivo della fruizione della giustizia riparativa e comunque dilatare i tempi per la piena integrazione nel sistema penale⁹³.

Con D.M. 25 luglio 2023, n. 97, è stato altresì introdotto il Regolamento relativo al trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa, ai sensi dell'art. 65, comma 3, D. Lgs. 150/2022⁹⁴: ivi sono definite le tipologie di dati che possono essere trattati, le categorie di interessati, i soggetti cui possono essere comunicati, le operazioni di trattamento, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati.

Sebbene l'approvazione degli anzidetti decreti ministeriali sia fondamentale, il modello delineato, come accennato, non può prescindere dalla istituzione delle Conferenze — quella nazionale e quelle locali — per la giustizia riparativa. In particolare, le Conferenze locali hanno il compito di svolgere il «censimento valutativo» dei servizi di giustizia riparativa già operanti anteriormente all'entrata in vigore della riforma, al fine di redigere un elenco da cui potranno attingere gli enti locali per la prima apertura dei centri (art. 92 D. Lgs. 150/2022)⁹⁵.

Tutti questi passaggi interessano il Governo, le Regioni e le autonomie locali e, dunque, istanze 'politiche' senza il cui intervento il «paradigma riparativo» giammai potrà cominciare a spiegare i suoi effetti sul piano procedimentale.

Ad ogni modo, poiché formalmente vigenti, le norme procedimentali in tema di giustizia riparativa sono già state oggetto di prime applicazioni giurisprudenziali.

La Corte di Cassazione, infatti, è intervenuta sulla rilevanza degli avvisi circa la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, inseriti nelle disposizioni del codice di rito penale concernenti la *vocatio in iudicium*, come novellati dal D. Lgs. 150/2022⁹⁶.

A sua volta, la Corte d'Appello di Milano ha escluso in radice l'esperibilità dei percorsi nelle ipotesi di reati senza vittima 'specifici'⁹⁷. Invece, in una vicenda giudiziaria riguardante reati gravi, caratterizzata da rilevanza mediatica, vi è stato un provvedimento della Corte d'Assise

anche per la richiesta di attribuzione della qualifica di formatore.

⁹³ Cfr. A. MANNA, *La giustizia riparativa: tra luci ed ombre*, in *disCrimen*, 22 settembre 2023, 15s. l'Autore dà conto dell'impugnazione, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, del D.M. «elenco mediatori» dinanzi al TAR del Lazio.

⁹⁴ Cfr. Ministero della Giustizia, D.M. 25/7/2023, n. 97 (in G.U. 27/7/2023, n. 174), recante «Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», emanato dopo il parere favorevole, con condizioni ed osservazioni, espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, del 17 maggio 2023.

⁹⁵ DARAIO, *Le pre-condizioni* cit., 56s.

⁹⁶ V. Cass., Sez. VI, 13/6/2023, n. 25367, che ha escluso la configurazione di una ipotesi di nullità. Per la critica della soluzione adottata dalla Suprema Corte, v. S. DEL POPOLO, *Le conseguenze dell'omesso avviso della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Nota (critica) a una recente sentenza di legittimità*, in *Giur. Pen. Web* 10 (2023). In senso contrario, Cass., Sez. IV, 26/7/2023, n. 32360, secondo cui «in tema di patteggiamento, il mancato avviso, nel decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 447, comma 1, c.p.p. della facoltà della parte di accedere ai programmi di giustizia riparativa integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), c.p.p., che deve essere eccepita nei termini di cui all'art. 182, comma 2, c.p.p. e, pertanto, entro l'udienza di comparizione delle parti per la definizione del giudizio». In tema di mancanza del relativo avviso nel decreto di giudizio immediato, v. S. DEL POPOLO, *Decreto di giudizio immediato e mancato avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa: tra dimenticanze del legislatore, profili di illegittimità costituzionale e necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata*, in *Giur. Pen. Web* 5 (2023).

⁹⁷ Nello specifico, si trattava di un'ipotesi di reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, ritenuto «privo di vittima» e, quindi, i giudici non hanno ritenuto «ontologicamente ipotizzabile un dialogo di alcun tipo, mancando la parte con cui intrattenere tale dialogo»; si tratta di App. Milano, Sez. V pen., ord. 12/7/2023, ordinanza, in *Giur. Pen. Web*, 2023, 7-8, con nota di F. BRUNELLI, *La giustizia riparativa nei reati senza vittime*.

di Busto Arsizio con il quale è stato disposto l'invio dell'imputato al Centro per la giustizia riparativa del Comune di Milano per l'eventuale avvio di un programma di giustizia riparativa anche con «vittima aspecifica»⁹⁸. Naturalmente, in quest'ultima ipotesi, i giudici hanno potuto disporre l'invio del caso ad un Centro per la giustizia riparativa perché in quel contesto territoriale è già operante un Centro specializzato⁹⁹, mentre, non può tacersi che, in gran parte del territorio nazionale, le richieste di accesso ai programmi potranno essere prese in carico non prima di tre o quattro anni, determinandosi così un *vulnus* del diritto di difesa¹⁰⁰.

Conclusivamente, pare potersi affermare che difficilmente si riuscirà ad «innestare saldamente nel sistema penale il rivoluzionario capitolo della giustizia riparativa» in assenza di una precisa volontà politica in tal senso e se non matura e non si diffonde «nella società civile e, *a fortiori*, tra gli operatori della giustizia (giudici, pubblici ministeri, avvocati, organi di polizia, personale giudiziario, servizi di assistenza alle vittime, ecc.), [...] una 'cultura' della conciliazione e della riparazione, che porti a concepire la giustizia penale come strumento non già (o non solo) diretto alla restaurazione dell'ordine giuridico violato, ma come strumento umano e solidale che 'ripara' fratture interpersonali, che ritesse relazioni e risana ferite piuttosto che ripianare torti con sanzioni equivalenti»¹⁰¹.

Purtroppo, dal mondo politico-istituzionale giungono segnali contrastanti, oscillandosi — con iniziative legislative improntate a visioni e principi confliggenti — tra aperture e chiusure verso la prospettiva di un coinvolgimento, in chiave conciliativa, della vittima del reato e della collettività nel processo di recupero e reinserimento sociale del minore autore di reato.

Si pensi, per es., alle proposte di legge (C. 536, C. 891, C. 910) sul tema del bullismo, approvate in testo unificato dall'Assemblea della Camera dei Deputati il 6 settembre 2023¹⁰², attualmente all'esame del Senato. In esse, viene prospettata, in particolare, la modifica dell'art. 25 R.D.L. 1404 del 20/7/1934, con l'innesto della previsione circa la possibilità che il Procuratore della Repubblica verifichi le condizioni per attivare un percorso di mediazione oppure chiedere al Tribunale per i minorenni di disporre lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali, laddove il Procuratore abbia acquisito notizia di un minorenne che dia prove di irregolarità della condotta del carattere ovvero tenga condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone, animali o cose lesive della dignità altrui.

Per converso, la centralità dell'intervento educativo nei confronti del minore autore di reato sembra essere messa in discussione dal D.L. 123 del 15/9/2023, convertito con modificazioni in L. 159 del 13/10/2023¹⁰³, che pare cedere ad istanze, mai sopite, in favore di un sistema cautelare tendenzialmente incentrato sulla detenzione carceraria¹⁰⁴. Nel contesto di tale

⁹⁸ V. Corte d'Assise di Busto Arsizio, ord. 19/9/2023, in *SistemaPenale*, 19 ottobre 2023, con nota di P. MAGGIO, F. PARISI, *Giustizia riparativa con vittima "surrogata" o "aspecifica": il caso Maltesi-Fontana continua a far discutere*; già una prima versione, in forma semplificata, con il titolo *Invio giudiziale a percorsi di giustizia riparativa con vittima "aspecifica", contro la volontà dei familiari della vittima diretta, in una fattispecie di omicidio aggravato: un caso che continua a far discutere*, in *Il Foro italiano – Foronews*, 29 settembre 2023.

⁹⁹ Il Centro di Milano è stato fondato nel 1998, svolge attività dedicate alla giustizia minorile e dal 2016 si occupa anche di adulti, v. *Dossier Giustizia riparativa*, Centro Nazionale Comunità di Accoglienza, in www.cnca.it.

¹⁰⁰ Così MANNA, *La giustizia* cit., 16.

¹⁰¹ DARAIO, *Le pre-condizioni* cit., 66.

¹⁰² Testo consultabile all'indirizzo www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=0536.

¹⁰³ Recante «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale».

¹⁰⁴ Come evidenziato dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale nella sua Relazione al Parlamento 2023 (consultabile in www.garantenazionaleprivatiliberta.it, 43), finora, per i minori e giovani adulti, la detenzione in carcere ha rappresentato una dimensione realmente residuale, interessando solo il 10% dei soggetti in esecuzione penale.

provvedimento (giornalisticamente individuato come «decreto Caivano»), infatti, il legislatore, tra le altre cose, è intervenuto sul regime delle misure pre-cautelari e cautelari personali minorili, modificando *in peius* i presupposti e i limiti legali per l'accompagnamento e il trattenimento presso gli uffici di polizia del minore colto in flagranza di reato e per l'applicazione, nei suoi confronti, di una misura cautelare custodiale o non custodiale.

Peraltro, è significativo che l'art. 27-*bis* d.P.R. 448/1988, introdotto dall'art. 8 del D.L. 123/2023 citato, nel prevedere, nei confronti di minori autori di reati puniti con la reclusione fino a cinque anni ovvero con la pena pecuniaria sola o congiunta alla reclusione, l'avvio di un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale suscettibile di comportare (in caso di esito positivo) la pronuncia di non luogo a procedere per estinzione del reato, non faccia alcun riferimento alla giustizia riparativa¹⁰⁵.

Abstract.- Il contributo analizza la c.d. restorative justice per i minori partendo da un'analisi della primordiale disciplina contenuta nel D. Lgs. 121/2018 per il processo penale minorile per poi confrontarla con la recente implementazione, grazie al D. Lgs. 150/2022, della giustizia riparativa all'interno del procedimento penale ordinario. In tal modo, si evidenzieranno i riflessi della c.d. riforma Cartabia sulla disciplina della esecuzione penale minorile.

The contribution analyzes the so-called restorative justice for minors, starting from an analysis of the initial discipline contained in Legislative Decree 121/2018 for juvenile criminal proceedings, and then comparing it with the recent implementation, thanks to Legislative Decree 150/2022, of reparative justice within ordinary criminal proceedings. In this way, the reflections of the so-called Cartabia reform on the discipline of juvenile criminal execution will be highlighted.

¹⁰⁵Per una prima valutazione dell'intervento novellistico *de quo* cfr., tra gli altri, P. MOLINO, *In G.U. il D.l. Caivano di contrasto alla criminalità giovanile*, in *Il Quotidiano giuridico WK*, 19 settembre 2023; ID., *In GU la conversione del decreto Caivano: le novità*, in www.altalex.com, 15 novembre 2023; cfr., altresì, A. MANNA, *“Repressione è civiltà”? A proposito di violenza sessuale, femminicidi e ruolo del diritto penale*, in *Giur. Pen. Web* 10 (2023) 9s.